

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA

REGOLAMENTO

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente Regolamento, altresì, disciplina l'organizzazione interna dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Catania che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Articolo 3 - FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto all'albo sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014.

Articolo 4 – SEDE – COMPOSIZIONE - DURATA

L'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento ha sede presso l'Ordine degli Avvocati di Catania in Piazza Verga.

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrare, sono istituiti i seguenti organi:

- a) il referente;
- b) la segreteria amministrativa;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il coordinatore scientifico.

Il referente è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'organismo, conferisce gli incarichi ai gestori della crisi e li sostituisce.

E' nominato dal C.O.A. tra i suoi componenti e svolge la sua attività in piena autonomia ed indipendenza.

Il Referente assume la direzione dell'Organismo e ne cura l'organizzazione.

Il Referente inoltre:

- cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.
- esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- dirige la tenuta dei Registri da parte della Segreteria Amministrativa;
- dichiara la neutralità dell'Organismo rispetto alle domande presentate dai debitori/consumatori all'Organismo;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.
- Il referente segnala al Consiglio Direttivo ogni circostanza che ritiene rilevante per il funzionamento dell'organismo e relazione allo stesso sulle singole procedure per le quali l'organismo ha ricevuto incarico, nella prima seduta utile.

- Individua in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, nel rispetto degli standard minimi previsti dal D.M. 202/2014, i requisiti per l'ammissione, il mantenimento dell'incarico di gestore della crisi/liquidazione presso l'Organismo e dell'aggiornamento degli stessi.
- Procede alla contestazione della violazione degli obblighi ai gestori della crisi, irrogando le sanzioni di cui allegato B del presente regolamento.
- Il Referente partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo.

4.2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del C.O.A. o da un suo delegato e da altri quattro membri nominati e scelti tra i componenti del C.O.A. nel rispetto della rappresentanza di genere, secondo quanto stabilito dallo Statuto.

I componenti nominati durano in carica per la durata del C.O.A. e cessano dal loro incarico alla prima seduta successiva all'elezione del nuovo C.O.A.; possono essere revocati per gravi motivi.

Presidente dell'O.C.C. è il Presidente del C.O.A., ovvero un suo delegato che sia componente del C.O.A..

Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio dell'O.C.C., fissando i punti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo designa, a maggioranza semplice, tra i suoi componenti, un vice presidente, un segretario, un tesoriere.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza od impedimento o per delega di quest'ultimo.

Il Segretario coadiuva il Presidente, cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio dell'Organismo e provvede alla custodia dei relativi Registri ed esegue le deliberazioni dell'O.C.C..

Il Tesoriere è responsabile della tenuta del registro delle entrate e delle uscite; provvede ai pagamenti in conformità alle deliberazioni dell'O.C.C., dello statuto e del regolamento;

predispone il bilancio annuale preventivo e consuntivo ed il rendiconto contabile e finanziario. Esegue le deliberazioni dell'O.C.C. in materia contabile.

Il Consiglio Direttivo coadiuva il Referente nella sua attività, nel massimo rispetto dell'indipendenza che caratterizza l'attività del Referente stesso.

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dal C.O.A. anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dagli organi dell'organismo.

4.3 Per la segreteria amministrativa, l'O.C.C. si avvale, di dipendenti del C.O.A. all'uopo delegati, che potranno operare anche presso le sedi dell'Ordine.

I dipendenti delegati alla Segreteria amministrativa dell'Organismo hanno l'obbligo della riservatezza rispetto alle procedure attivate presso l'O.C.C. ed alle informazioni acquisite nell'ambito dei detti procedimenti.

Inoltre, è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con le questione trattate, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è altresì fatto loro assoluto divieto di percepire somme in denaro dalle parti, ogni pagamento dovendo avvenire a mezzo assegno o bonifico bancario.

La segreteria tiene, sotto la direzione del Referente:

- il Registro del procedimento di composizione della crisi con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento/consumatore, al gestore della crisi/liquidatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito;
- il registro dei gestori della crisi.

La segreteria tiene, sotto la direzione del Referente di concerto con il coordinatore scientifico:

il registro relativo alla formazione dei gestori della crisi comunicando al Referente ed al Coordinatore scientifico ogni vicenda che possa determinare la sospensione dalla nomina.

La segreteria, sotto la direzione del Referente verifica:

- a) la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore alla procedura di composizione della crisi e, in caso di esito positivo, la annota nell'apposito registro;
- b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e dei compensi per l'attività di gestione della crisi/liquidazione.

La segreteria si occupa, inoltre, di tutte le comunicazioni tra l'Organismo e i Gestori della crisi/liquidatori, tra l'Organismo ed il Responsabile della tenuta del registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, istituito ai sensi dell'art. 3 DM 202/2012, tra i debitori/consumatori ed il Tribunale del circondario competente ai sensi dell'art. 9 comma 1 legge 3/2012 e l'agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore/consumatore, delle comunicazioni di cui all'art. 12 bis della legge n.3/2012, nonché, di ogni altra attività amministrativa necessaria al corretto ed efficiente funzionamento dell'Organismo.

4.4 Il Coordinatore Scientifico è individuato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati tra i suoi componenti; dura in carica 4 anni ed il suo incarico può essere rinnovato.

Il Coordinatore scientifico vigila, di concerto con il Consiglio Direttivo la tenuta del registro relativo alla formazione dei gestori della crisi (RFGC) e del registro relativo alla formazione degli ausiliari dei gestori della crisi, formulando al Consiglio Direttivo proposte e raccomandazioni per il mantenimento dello standard di elevata professionalità degli iscritti ai registri.

Il Coordinatore Scientifico cura e sovrintende alla formazione dei professionisti iscritti nel registro dei gestori della crisi (RGC) e nel registro degli ausiliari dei gestori della crisi (RAGC), procede, su delega del Consiglio Direttivo all'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento degli iscritti nel RFGC e nel RAGC ed all'accreditamento dei corsi di formazione organizzati anche con Università pubbliche e private ed enti formatori accreditati.

Articolo 5 – GESTORE DELLA CRISI - AUSILIARI

La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal Referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo dell'Ordine degli Avvocati di Catania.

Possono essere iscritti, a domanda, nel Registro dei Gestori della crisi dell'O.C.C. gli Avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Catania che siano in regola con i requisiti di formazione continua di cui al Regolamento CNF 16.09.2014 n.6 e che:

-siano in regola con i requisiti formativi di cui agli artt. 4 comma 5 e 6 DM Giustizia 202 del 24.09.2014 anche eventualmente in combinato disposto con l'art. 19 del citato decreto;

- abbiano anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati di almeno cinque anni;

- abbiano partecipato ad un corso di formazione in materie di sovraindebitamento, con valutazione finale, della durata di ore 40 organizzato dell'Ordine degli avvocati di Catania o da questo accreditato ovvero accreditato dal coordinamento nazionale degli Organismi di conciliazione forense, in conformità al D.M. Giustizia 202 del 24.09.2014, ovvero si trovino nella situazione equivalente di cui all'art. 19 del D.M. Giustizia 202 del 24.09.2014.

Il gestore della crisi può operare in forma individuale o collegiale. In quest'ultimo caso il gestore della crisi non può essere composto da più di tre componenti nominati dal Referente tra i nominativi inseriti nell'apposito Registro tenuto presso l'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Catania.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, la nomina viene effettuata secondo criteri di rotazione che tengano conto degli incarichi già affidati, della complessità ed importanza della situazione di crisi del debitore/consumatore.

Il gestore della crisi/liquidatore incaricato si impegna a rispettare le norme di comportamento allegate al presente Regolamento (allegato A), garantendo in particolare la propria indipendenza,

neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/consumatore; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il Gestore della crisi incaricato deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e deve dichiarare per iscritto al Referente di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 1° comma cpc e comunque qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità.

Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

In ogni caso, il debitore/consumatore può con richiesta motivata invitare il Referente a sostituire il professionista incaricato nominato, ovvero proporre domanda di ricusazione al Referente nei casi disciplinati dall'art. 51 cpc.. Costituisce comunque motivo di incompatibilità la presenza nello studio del Gestore della crisi incaricato di Professionisti che risultino essere difensori o essere stati difensori del debitore/consumatore negli ultimi due anni o comunque essere legati da vincoli di parentela fino al IV grado con il debitore/consumatore.

Accettato il mandato, il Gestore della crisi/liquidatore non può rinunciare se non per gravi motivi.

Il Referente procede nel tempo più breve possibile alla sostituzione del Gestore della crisi ove impossibilitato a svolgere la sua funzione.

Il Gestore della crisi designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.

Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento, compresi i singoli membri degli Organi collegiali, non possono essere nominati come professionisti incaricati per procedure di sovraindebitamento e liquidazione dei beni gestite dall'Organismo medesimo.

Il Gestore della crisi non potrà svolgere nei due anni successivi dalla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore/consumatore. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare.

Gli Ausiliari sono i soggetti di cui si avvale il gestore della crisi per lo svolgimento della prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da

sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore: sono nominati dal Gestore della crisi.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Il gestore può avvalersi dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze; dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

Articolo 6 NORME DI PROCEDURA

Le domande per l'avvio della procedura devono essere depositate presso la Segreteria dell'O.C.C. in formato cartaceo o a mezzo pec.

All'atto del deposito, la Segreteria Amministrativa:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro della crisi, procede alla formazione del fascicolo della procedura e sottopone la domanda del debitore al referente e al segretario per la eventuale ammissione e la nomina del gestore della crisi secondo la modalità ed i criteri di cui agli articoli precedenti;
- c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento di gestione della crisi;
- d) esegue le comunicazioni tra l'Organismo ed i Gestori della crisi, i debitori/consumatori ed Autorità Giudiziaria.

Il gestore della crisi formalizza all'O.C.C. l'accettazione dell'incarico entro sette giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec alla Segreteria Amministrativa dell'Organismo.

Contestualmente, il Gestore sottoscrive una dichiarazione di indipendenza per la gestione dell'affare ai sensi dell'art. 11 comma 3 a) DM 202/2014 ed in conformità all'allegato A al presente Regolamento, curandone la trasmissione al Tribunale del circondario competente ai sensi

dell'articolo 9 comma 1 legge n. 3/2012 tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec; copia di tale comunicazione è inoltrata alla Segreteria Amministrativa che provvede all'inserimento della stessa nel fascicolo.

A seguito dell'accettazione, l'O.C.C. comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Le segreteria amministrativa predispone il preventivo relativo all'integrazione delle spese da sostenere per l'opera dell'Ausiliario e lo trasmette al debitore/consumatore per visione ed accettazione. Qualora il debitore non ritenga di accettare il preventivo ed il gestore reputi l'apporto dell'ausiliario indispensabile per lo svolgimento della propria opera, tale circostanza costituirà grave motivo ai fini della rinuncia all'incarico.

Articolo 7 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

Articolo 8 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto n. 202/2014.

I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, nella persona del gestore della crisi nominato per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Gli iscritti all'Albo sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 139/2005.

Articolo 9 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

I compensi comprendono quelli per il gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese per l'Organismo. I compensi degli ausiliari sono compresi tra le spese.

Per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del decreto n. 202/2014.

Per le spese di avvio del procedimento, a valere in acconto al compenso complessivo, è dovuto un importo pari al 15% (oltre iva) che deve essere versato dal debitore/consumatore istante, al momento del deposito della domanda.

Il versamento dell'acconto e del saldo deve essere effettuato a mezzo di bonifico bancario o assegno bancario.

Il mancato pagamento dell'acconto costituisce giusta causa di recesso per l'Organismo di composizione.

Ai gestori della crisi/liquidazione sarà versato il compenso nella misura complessiva del 70% dell'importo corrisposto o anticipato ed il restante 30% sarà trattenuto dall'O.C.C. per i costi di amministrazione.

Il compenso dovrà essere versato, anche eventualmente a saldo, dal debitore entro sei mesi dall'omologa dell'accordo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2012 relativamente all'accordo di composizione ovvero entro sei mesi dall'omologa del piano del consumatore ai sensi dell'art. 12 - bis della legge n. 3/2012.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012.

ALLEGATO "A"

Norme di autodisciplina dei gestori della crisi dell'organismo di composizione della crisi

Articolo 1 - Indipendenza

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - Imparzialità

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 - Neutralità

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento.

Articolo 4 - Integrità

È fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 - Competenza

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 6 - Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Articolo 7 - Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 8 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.

ALLEGATO B

NORME DI PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL GESTORE DELLA CRISI/LIQUIDAZIONE – CRITERI DI SOSTITUZIONE NELL'INCARICO EX ART. 10 DM 202/2014

Ove il professionista incaricato della gestione della crisi/liquidazione incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014, il Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta della violazione ed assegnazione di termine a difesa delle contestazioni, procederà a maggioranza dei suoi membri alla irrogazione, previa sostituzione nell'incarico, della sanzione dell'ammonimento, sospensione, cancellazione dal Registro dei Gestori della crisi.

La sanzione dell'ammonimento è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014.

La sanzione della sospensione dal registro dei gestori della crisi, fino al massimo di sei mesi è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014

La sanzione della cancellazione dal registro dei gestori della crisi è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014 ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'organismo ovvero siano comportamenti volutamente in danno del cliente. Il professionista cancellato non potrà presentare una nuova domanda di iscrizione prima di anni 2 dall'esecuzione del provvedimento.

E' data facoltà al professionista, per una sola volta, in seguito all'apertura del procedimento disciplinare di cui al primo comma del presente articolo, previo consenso del C.D. e richiamo verbale, di autosospendersi per mesi sei ed all'esito il procedimento si considererà estinto.

In caso di sospensione e cancellazione del professionista, dell'estio del procedimento sarà data comunicazione al competente C.O.A. per le eventuali determinazioni ritenute dal medesimo necessarie.

Il C.D. procede alla sostituzione del Gestore della crisi ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Il Referente procederà agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della crisi/liquidazione sino alla formalizzazione ex art. 6 del presente Regolamento dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo professionista incaricato.